

all'esercizio di attività industriali legittime secondo la normativa vigente durante il loro esercizio;

b) prevedere l'analisi del rischio come criterio per la definizione di sito inquinato e per accertare la necessità o meno di interventi di bonifica, superando l'attuale normativa che obbliga comunque al risanamento allorché sia superato anche uno soltanto dei valori limite;

c) procrastinare fino all'entrata in vigore della nuova normativa la scadenza prevista per l'autodenuncia di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, sospendendo fino ad allora, per quanto riguarda l'inquinamento pregresso, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto stesso.

(2-02438)

« Taradash ».

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

---

**SELVA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel febbraio scorso, il responsabile della Biennale di architettura di Venezia ha inviato una lettera al direttore del museo nazionale di Taiwan con l'invito ufficiale a prendere parte alla manifestazione in programma dal 18 giugno al 29 ottobre prossimi nella città lagunare;

il Museo di Taiwan, d'intesa con il Governo di Taipei, ha aderito nominando commissario il pittore Hsiao Chin, del Tainan National College of the Arts, che da quaranta anni ha continui contatti con l'Italia ed è stato anche docente all'Accademia milanese di Brera;

la « Repubblica di Cina in Taiwan » intendeva partecipare come tale alla rassegna, sotto la denominazione di « Taiwan, Repubblica di Cina », e lo aveva regolar-

mente comunicato a suo tempo avviando la realizzazione del progetto, arrivato già a buon punto;

gli organizzatori della mostra veneziana, la scorsa settimana, hanno invece imposto, sembra a seguito di pressioni della Repubblica popolare cinese, la denominazione « Cina-Taiwan »;

in conseguenza di ciò e rifiutando una simile soluzione, il sovrintendente alla cultura di Taipei ha deciso il ritiro di Taiwan dalla manifestazione;

la « Repubblica di Cina in Taiwan » utilizza legittimamente, da sempre, questo titolo che trae origine dalla fondazione della Repubblica cinese, nel 1912 —:

per quali ragioni e su intervento di chi la Biennale di architettura di Venezia abbia imposto una denominazione che non corrisponde alla realtà esistente ed è in contrasto con la storia della Repubblica di Cina in Taiwan;

se vi sia stata una interferenza della Repubblica popolare cinese e chi l'abbia accettata imponendo, all'ultimo momento, il cambio di denominazione;

perché, anche in occasioni come quella di Venezia, prevalgano sui valori culturali valutazioni e convenienze politiche che in questo contesto non possono essere prese in considerazione. (5-07825)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

---

**GAETANO VENETO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 12 gennaio 1999 n. 16555, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accordato concessione alla Isosar s.r.l. di Napoli per

l'installazione nel territorio comunale di Manfredonia di un deposito di stoccaggio e imbottigliamento di gpl, costituito da dodici serbatoi tumulati per una capacità complessiva di 60.200 metri cubi di gpl;

tale determinazione ministeriale è stata adottata in assenza del necessario parere favorevole della regione Puglia e comunque senza che fosse infruttuosamente trascorso il termine di 120 giorni a far data dalla richiesta del parere stesso; il tutto in evidente dispregio di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1994, articolo 4 comma 9 e contrariamente a quanto riportato nel decreto stesso, nel quale si legge: «... acquisito in senso favorevole il parere della regione Puglia...»;

il parere negativo sul progetto Isosar è stato espresso in data 27 gennaio 2000 dal ministero dei beni e le attività culturali, così come dall'Ente nazionale parco del Gargano;

il decreto in discorso appare altresì privo della preventiva valutazione di impatto ambientale (VIA), che deve essere predisposta dalla competente commissione istituita presso il ministero dell'ambiente, valutazione estesa anche alle opere accessorie necessarie per il corretto utilizzo dell'impianto;

il parere favorevole rilasciato dal ministero dei trasporti e della navigazione all'accoglimento dell'istanza Isosar del 20 ottobre 1997, così come riportato nella nota n. 5182723 del 15 dicembre 1998 richiamata dal decreto ministeriale in oggetto, risulta afferire ad un progetto diverso rispetto a quello presentato alla regione o al comune di Manfredonia;

l'impianto dovrebbe sorgere su di un'area situata in «zona 2» del «parco nazionale del Gargano», in contrada Frattarolo, in prossimità di un sito archeologico di valenza internazionale come Siponto e di numerosi altri siti di notevole interesse naturalistico di rilievo nazionale. Inoltre, l'area di Manfredonia è stata dichiarata ad alto rischio ambientale, e l'im-

pianto in questione costituirebbe una seria minaccia all'equilibrio dell'ecosistema;

su soli tre depositi gpl in Italia già uno è attivo da anni nella zona industriale di Brindisi, e pertanto non appare ponderata la decisione di collocare in Puglia un nuovo impianto, peraltro in una zona protetta;

il progetto Isosar comporta la previsione di una movimentazione di ferrocisterne, autobotti e autocarri del tutto incompatibile con l'attuate rete autostradale e ferroviaria del territorio interessato, con evidente rischio per la normale viabilità e lo sviluppo turistico della zona;

il negativo impatto ambientale sul mare determinerebbe irreparabili conseguenze per le numerose famiglie di pescatori nella zona che, da sole, con la loro attività, hanno creato numerosi posti di lavoro nel settore; a fronte della davvero limitata offerta d'impiego che, eventualmente, il progetto Isosar proporrebbe -:

se intendano verificare l'effettivo esito dei pareri riportati nel decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, espressivi della reale volontà degli enti interessati, in relazione al progetto Isosar «ottobre 99»;

se intendano accertare la puntuale osservanza da parte della Isosar s.r.l. di norme e procedure previste per l'impianto di depositi gpl;

se sia stato interpellato, a dovere, il ministero dell'ambiente, per la necessaria valutazione dell'impatto ambientale del deposito in questione;

se siano state prese in giusta considerazione le conseguenze estremamente negative che l'installazione di un deposito di gpl provocherebbe dal punto di vista ambientale, urbanistico, occupazionale e turistico, in una zona, come quella interessata, già afflitta da numerose problematiche;

se e quali iniziative si intendano prendere, al fine di evitare le conseguenze sopra descritte. (4-29962)

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero.* — Per sapere:

se intendano assistere inerti al vertiginoso aumento del prezzo della benzina, che sta arricchendo i petrolieri e il mostruoso fisco;

fino a quando le famiglie degli italiani debbano avere ridotti i loro già scarsi redditi, visto che il prezzo della benzina si sta anche ripercuotendo sui generi alimentari e non;

fino a quando debbano consentire un sempre maggiore accumulo di profitti ai petrolieri, che sostengono tutto il centro sinistra, e fino a quando il Fisco debba continuare ad esercitare questa massiccia imposta sui prodotti petroliferi ad alto consumo;

se si rendono conto, oltretutto, che l'auto è un mezzo necessario al lavoro, indispensabile ormai vista la grandezza delle città e la mancanza di seri e moderni collegamenti. (4-29963)

MALAVENDA. — *Ai Ministri della sanità, della giustizia, per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

dal 1984 nella regione Campania è in vigore una legge, la n. 11/84, il cui articolo 26 prevedeva che per i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge le Usl erano autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedevano « direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti, portatori di handicap psicofisici, incapaci di provvedere ai bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa ». Il contributo economico alle famiglie era pari al 25 per cento dell'importo della retta giornaliera « per l'internato a tempo pieno »;

per elargire tale contributo fu istituita una Commissione che sottopose ad accertamenti gli handicappati e quindi fu pubblicata la lista degli aventi diritto al contributo, che non è stato mai erogato;

nel 1989 la questione fu portata dinanzi al giudice del lavoro e della previdenza, scatenando la resistenza delle Usl, che, riconoscendo il diritto al contributo dei vari ricorrenti, ponevano tuttavia una meschina resistenza giudiziaria, e sollevarono una questione di giurisdizione del pretore a favore del Tar;

in una prima fase alcuni magistrati della pretura di Napoli che si pronunciarono in materia affermarono la giurisdizione del giudice ordinario e nel merito, riconobbero la fondatezza del diritto degli handicappati, condannando le Usl;

successivamente molti magistrati della pretura, il tribunale di Napoli in appello, la sezione lavoro e le sezioni unite della Cassazione, a momenti rinviarono al Tar ed a momenti trattennero le controversie, continuando ad accoglierle nel merito;

ad oggi oltre mille handicappati hanno vinto le cause ed hanno riscosso il contributo, ed altrettanti sono invece caduti nelle maglie tortuose del sistema giudiziario —:

come intendano intervenire ciascuno per le proprie competenze per affermare il diritto ad essere giudicati ed unicità e conformità delle questioni di giurisdizione;

come intendano intervenire nei confronti delle Usl in questione che invece di erogare un legittimo contributo, si rifugiano « vigliaccamente » in cavilli giudiziari che non hanno altro scopo se non quello di offrire un ulteriore disagio a chi ha già una vita disagiata, e di sprecare danaro pubblico in interminabili, ed a sicura sconfitta, cause dinanzi a tutti i gradi della giustizia civile ed amministrativa;

come intendano intervenire per garantire ai portatori di handicap un'assistenza sanitaria anche e soprattutto domiciliare, tale da favorirne il pieno inserimento nella società. (4-29964)

BACCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che;

in una scorsa riunione avvenuta tra il Ministro interrogato con gli enti previden-

ziali, il titolare del dicastero ha convocato per l'incontro solo le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative, escludendo quelle autonome quali Assocasa Ugl, Feder.Casa Confisal, Ania, Sai Cisol, firmatarie del protocollo d'intesa con gli enti previdenziali del 17 marzo del 1998;

gli enti previdenziali stanno inviando agli inquilini una lettera per il rinnovo dei contratti di locazione, nella quale si comunica agli interessati di rivolgersi, per l'assistenza alla stipula e alla registrazione dei contratti, agli uffici competenti di appartenenza ai quattro sindacati maggiormente rappresentativi con un conseguente ritorno finanziario e di adesione alle organizzazioni sindacali stesse;

il perdurare di questa situazione ha indotto i sindacati autonomi a richiedere invano un incontro al Ministro interrogato e a diffidare formalmente gli Enti Previdenziali affinché siano bloccati i rinnovi dei contratti per i quali è prevista l'assistenza solo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

quali azioni intenda intraprendere per verificare se esiste la possibilità di bloccare il rinnovo dei contratti così come è stato formulato, in quanto discriminante per le organizzazioni sindacali autonome.  
(4-29965)

CANGEMI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

la notte del 28 aprile 2000 una pattuglia del commissariato di Milazzo (Messina) fermava tre giovani mentre affiggevano dei manifestini che riportavano un invito all'astensione per il ballottaggio alle elezioni comunali che si sarebbe tenuto la successiva domenica;

il manifestino riportava la seguente scritta: *Pressa rossa*, per le elezioni comunali, annulla la scheda solo la lotta paga, e un disegno di un operaio che aziona una pressa sulla caricatura di D'Alema e di Berlusconi;

gli agenti della volante valutando il testo dei manifestini « sospetto » li sequestravano tutti e per il giorno seguente diffidavano i ragazzi a presentarsi presso la sede del commissariato, minacciando in caso contrario di denunciarli ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dell'ordine legalmente dato dall'autorità);

giunti in questura i ragazzi, con una procedura decisamente anomala, furono fotografati;

il commissariato di Milazzo quindi denunciava i suddetti giovani alla procura della Repubblica del tribunale di Barcellona per il reato di cui al 270-bis del codice penale (terrorismo: da 7 a 15 anni di reclusione);

per il giorno seguente la procura di Barcellona, formulando l'imputazione più lieve di cui al 270 del codice penale (associazione sovversiva: da 5 a 12 anni di reclusione) disponeva la perquisizione domiciliare per la ricerca di elementi che potessero comprovare l'imputazione;

gli agenti di polizia giudiziaria nei domicili degli indagati sequestravano i computer e materiale informativo su iniziative politiche;

il prossimo 29 maggio 2000 si terrà l'udienza davanti al tribunale del riesame avverso i decreti di sequestro -:

quali siano le motivazioni delle iniziative descritte assunte dalla polizia di Stato;

se non ritenga tali comportamenti lesivi dei fondamentali principi democratici affermati nella Costituzione Repubblicana.  
(4-29966)

ALEMANNI. - *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* - Per sapere - premesso che:

da oltre un decennio, lunghi periodi siccitosi colpiscono la Basilicata arrecando gravi danni all'agricoltura ed in particolare alla cerealicoltura;

la stagione invernale appena trascorsa è stata caratterizzata da una eccezionale siccità che ha compromesso irrimediabilmente la produzione cerealicola nell'intera regione lucana —:

se non ritengano opportuno estendere a tutto il settore agricolo lucano i benefici previsti dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che, all'articolo 2, prevede, per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, la riduzione del prezzo del gasolio agevolato pari al 20 per cento dell'aliquota normale di accisa;

prorogare di almeno tre anni le scadenze degli effetti agrari;

ridurre gli oneri contributivi per l'intero settore. (4-29967)

**BALLAMAN.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

durante le elezioni tenutesi ieri 28 maggio 2000 in Perù, nessuno degli osservatori internazionali sia dei Paesi dell'organizzazione degli Stati Americani che dell'Unione europea ha ritenuto opportuno partecipare al monitoraggio dal momento che apparivano evidenti manipolazioni e frodi elettorali che d'altra parte erano già state acclarate sin dal primo turno elettorale tenutosi tre settimane or sono —:

non si ritenga opportuno farsi promotori di sanzioni economiche nei confronti del Governo Peruviano non democraticamente eletto, tenuto conto altresì che il nostro Governo insieme ad alcuni altri dell'Unione europea si è già fatto promotore di sanzioni anche nei confronti di Governi democraticamente eletti come quello Austriaco. (4-29968)

**ARMOSINO.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Alitalia non assicura collegamenti diretti sulla rotta Torino-Reggio Calabria;

il piano di rinnovamento della flotta della compagnia prevede l'introduzione in servizio di nuovi aeromobili di tipo « regionale », cioè utilizzabili su tratte meno trafficate ma comunque significative, con capacità di 60-80 posti —:

se alla luce di quanto detto si preveda la attivazione del servizio tra i due importanti capoluoghi regionali attualmente scollegati;

quali in caso negativo le ragioni della mancata attivazione. (4-29969)

**URSO, SANTORI, CONTENTO, ARMANI, MANCUSO, MAZZOCCHI, SAVARESE, TATARELLA, GASPARRI, TARADASH, ALOI, ANGHINONI, PIVA, MANZONI, FINO, NICCOLINI, MENIA, COLLAVINI, DIVELLA, ZACCHERA, BONO, ARMAROLI, PREVITI, FILOCAMO, ALBONI, VALDUCCI, DI COMITE, TRINGALI, FRAU, OZZA, FEI, STRADELLA, GARRA, CARDIELLO, BURANI PROCACCINI, DEL BARONE, CARLESI, LEMBO, LANDOLFI, CUSCUNÀ, PAGLIUZZI, LUCHESE e FRAGALÀ.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma dottor Giuseppe Pititto, a seguito di denuncia presentata dal professor avvocato Augusto Sinagra, va conducendo da anni indagini al fine di individuare e perseguire i responsabili dei massacri e del genocidio in danno della popolazione italiana dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia dal 1943 al 1948 ed anche in epoche successive, massacri che condussero, tra l'altro, all'uccisione, generalmente per infoibamento, di decine di migliaia di cittadini italiani, e per il sol fatto che si trattava di italiani;

nel corso delle indagini, il pubblico ministero Pititto ha subito reiterate e gravi minacce di morte, ed è stato accusato dai governi di Croazia e Slovenia di voler condurre un processo con finalità politiche;

il pubblico ministero Pititto, da tempo, è riuscito ad individuare tre responsabili dei gravissimi fatti, Ivan Motika, Oscar Piskulic, Margitic Avjanka, per i quali, già nel 1997, ha richiesto il rinvio a giudizio;

il gup di Roma, dottor Alberto Macchia, con sentenza 13 novembre 1997, ha, con provvedimento abnorme, dichiarato non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati, assumendo che non sussistesse la giurisdizione del giudice italiano;

il pubblico ministero Pititto ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l'abnormità della sentenza del dottor Macchia e la Corte di cassazione, accogliendo il suo ricorso, ha dichiarato la nullità della sentenza stessa;

il pubblico ministero Pititto ha quindi formulato, per la seconda volta, richiesta di rinvio a giudizio;

nelle more è deceduto il principale imputato, Ivan Motika;

in accoglimento della seconda richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Pititto, altro gup, il dottor Claudio Tortora, ha fissato l'udienza davanti alla Corte di assise di Roma per il 7 gennaio 1999;

la Corte di assise, presieduta dal dottor Francesco Amato, ha dichiarato la nullità della notifica per il giudizio che era stata eseguita dal gup, restituendo gli atti al pubblico ministero Pititto;

nelle more è deceduta Margitic Avjanka;

il pubblico ministero Pititto ha formulato la terza richiesta di rinvio a giudizio, che è stata accolta da un terzo gup, il dottor Reali, il quale ha fissato l'udienza davanti alla Corte di assise per il 5 maggio 2000, a carico del solo sopravvissuto, Oskar Piskulic;

all'udienza del 5 maggio, mentre i difensori delle parti civili e lo stesso avvocato dello Stato hanno dichiarato di non aderire all'astensione dalle udienze procla-

mata per quel giorno dalle Camere penali, il difensore del Piskulic ha fatto sapere che egli invece intendeva aderirvi, per cui il processo è stato rinviato all'udienza del prossimo 25 settembre;

nei primi giorni del corrente mese, l'avvocato del Piskulic ha chiesto al procuratore capo della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione di voler sostituire il dottor Pititto quale pubblico ministero di udienza, per il fatto che lo stesso avesse, nel 1998, promosso un'azione per danni da diffamazione nei confronti di tale Claudia Cernigoì autrice di un libello in cui, proprio in relazione all'inchiesta sulle foibe, si affermava, tra l'altro, con riferimento al dottor Pititto: « o ci troviamo di fronte ad un magistrato particolarmente superficiale e per questo, quindi, non affidabile, o, peggio, abbiamo un magistrato che ha già le sue idee preconcepite e non è quindi in grado di condurre un'inchiesta imparziale »;

il procuratore Vecchione, invece di rigettare immediatamente l'istanza perché evidentemente pretestuosa, infondata e inammissibile, tenendo un comportamento del tutto privo di fondamento giuridico, ha rimesso la decisione al procuratore generale della corte di appello, con un provvedimento, per di più inviato in copia a organi istituzionali del tutto estranei, che mira a screditare il proprio sostituto, perché in esso si richiama un procedimento disciplinare dallo stesso dottor Vecchione sollecitato nei confronti del dottor Pititto quale pubblico ministero nel processo delle foibe, senza però specificare che l'addebito incredibilmente mossogli è quello di avere inserito negli atti del procedimento, per di più su disposizione dello stesso procuratore della Repubblica dell'epoca, una raccolta di firme di cittadini e alcune interpellanze parlamentari in suo favore;

lo stesso procuratore Vecchione, proprio alla vigilia della celebrazione del processo in Assise il 7 gennaio 1999, aveva lasciato privo di ogni tutela il pubblico ministero Pititto;

lo spirito persecutorio del procuratore Vecchione fa temere che la decisione sulla istanza di sostituzione del pubblico ministero avanzata dal difensore del Piskulic possa essere influenzata da elementi estranei ai criteri di legalità sulla cui base soltanto la decisione deve intervenire;

la sostituzione del pubblico ministero Pititto, al cui impegno e alla cui professionalità si devono i risultati raggiunti, costituirebbe il definitivo affossamento dell'inchiesta sulle foibe, oltre che un ennesimo atto di arroganza nei confronti dello stesso pubblico ministero definito, da un organo nazionale di stampa, il sostituto più sostituito d'Italia —:

se non si ritenga, previo immediato accertamento della veridicità di quanto sopra esposto, di promuovere azione disciplinare nei confronti del dottor Vecchione, così da evitare che la decisione sulla istanza sopra indicata sia influenzata dallo spirito di persecuzione del dottor Vecchione nei confronti del dottor Pititto, e, in generale, per porre termine all'inammissibile atteggiamento di un procuratore della Repubblica nei confronti di un so-

stituito colpevole, ai suoi occhi, di rivendere la propria indipendenza di magistrato da qualsivoglia potere e la sua esclusiva soggezione alla legge. (4-29970)

---

**Apposizione di una firma  
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta in Commissione Muzio n. 5-07794, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 22 maggio 2000, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Benvenuto.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 25 maggio 2000, a pagina 31400, seconda colonna, alla ottava riga (interrogazione Menia n. 3-05699), deve leggersi: « del Ministro per la solidarietà sociale sulla » e non « del Ministro per le politiche sociali sulla », come stampato.